

ALL."A" all'Atto Costitutivo

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AUTISMO & Co. Oltre la diagnosi APS"

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE "AUTISMO & Co. Oltre la diagnosi APS" di seguito detto "Associazione". L'Associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari /o terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Taurianova (RC), Via Salvator Rosa n. 14.

L'eventuale trasferimento della sede legale, in ambito comunale, non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio Nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di svolgere opera di sensibilizzazione sui concetti e sulle problematiche connesse alla disabilità, con azioni ed iniziative indirizzate: al mondo della scuola, al fine di definire una nuova cultura dell'uguaglianza nella diversità; al mondo dei mass media, al fine di concedere maggior spazio ed attenzione alle richieste ed alle proposte provenienti da tutti coloro che vivono la disabilità in particolare l'autismo; sostenere le famiglie con bambini/ragazzi autistici, sensibilizzare la comunità sui temi dell'autismo, favorire la riabilitazione di bambini/ragazzi/adulti con disabilità. In una società che celebra la normalità e spesso stigmatizza la diversità, l'Associazione si propone di combattere i pregiudizi attraverso l'educazione e l'informazione mettendo al centro la persona non la diagnosi.

L'Associazione opera con la finalità di sostenere le famiglie, in particolar modo quelle in cui sono presenti

minori con difficoltà e/o disabilità, attraverso l'ascolto, l'aggregazione e l'educazione degli stessi, facilitando nel contempo, nel caso fosse necessario, l'utilizzazione dei servizi sociali del territorio e proponendosi quale centro di educazione permanente e partecipazione civile complementare ed esterno alle strutture scolastiche ed ai centri sociali. L'Associazione opera per svolgere in via principale attività istituzionali di interesse generale indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

-interventi e servizi sociali: attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

-interventi educativi comportamentali per bambini e ragazzi con Autismo e Disabilità dello Sviluppo secondo i principi e metodologie dell'analisi del comportamento;

-insegnamento di competenze specifiche in diverse aree dello sviluppo, supporto delle abilità didattiche di base collegate alle diverse materie scolastiche, potenziamento delle abilità comunicative, sociali e di apprendimento all'interno dei contesti individuali e di gruppo;

-formazione per famiglie, operatori, docenti, enti, associazioni e scuole nell'ambito dell'analisi del comportamento;

-consulenze e supervisioni per studenti con formazione specifica in analisi del comportamento;

-intervento in ambito scolastico, per la scuola dell'infanzia e primaria: percorsi di educazione sociale e relazionale, percorsi sui disturbi e difficoltà di apprendimento, sull'iperattività e difficoltà di attenzione, autismo, sportello d'ascolto, corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti, sostegno al personale docente, supporto ai genitori; per le scuole secondarie di primo e di secondo grado: percorsi di educazione alla relazione e promozione di abilità psico-sociali, percorsi di educazione sessuale ed affettiva, percorsi di educazione alla salute del corpo e della mente, ottimizzazione delle strategie didattiche ed educative, sportello d'ascolto;

-organizzazione di seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti aperti, workshop, campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, aperti anche ai non iscritti, volti alla diffusione dell'analisi del comportamento e delle buone pratiche socio-educative nel territorio, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;



- sostegno alla genitorialità ed alla famiglia, sportelli di ascolto e informativi rivolti a famiglie;
- studio e ricerca nell'ambito dell'analisi del comportamento per la promozione del benessere psicologico;
- elaborazione e gestione dei servizi di sostegno, educazione ed integrazione nel territorio, quali doposcuola, laboratori di manualità, sostegno scolastico ed extrascolastico, servizi educativi territoriali;
- pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e scientifico-culturale (giornali, riviste, libri, opuscoli informativi) attinente allo scopo sociale;
- collaborazione con enti, fondazioni, associazioni, istituzioni, organizzazioni o altri organismi pubblici o privati;
- altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dallo scopo sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n.166) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- agricoltura sociale (L.141/2015) con le seguenti finalità:

- Inserimento **socio-lavorativo** di persone svantaggiate o molto svantaggiate (Reg. Ue n.651/2014), disabili e di minori in età lavorativa e che vengono inseriti in progetti finalizzati alla loro riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività di carattere sociale e di servizio svolte a favore delle comunità locali tramite l'utilizzo di risorse materiali ed immateriali provenienti dall'agricoltura con cui promuovere, accompagnare e realizzare azioni finalizzate a sviluppare le abilità e le capacità dei soggetti con disabilità, alla loro **inclusione sociale** e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per affrontare la quotidianità della vita;
- svolgere attività che possano essere di supporto ed affiancare terapie mediche, psicologiche e riabilitative che dovranno condurre ad un miglioramento delle condizioni di salute e delle funzioni sociali, emotive e cognitive, anche usufruendo dell'aiuto di animali (pet therapy) che si decide di allevare o delle piante che si intende coltivare (ortoterapia);
- progetti volti all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità oltre alla diffusione della conoscenza del territorio sfruttando l'organizzazione delle fattorie sociali e didattiche riconosciute dalle singole regioni.

L'Associazione può partecipare a bandi e/o concorsi, istituire borse di studio, realizzare, produrre e divulgare spettacoli sotto qualsiasi forma di espressione artistica.

Per favorire l'inclusione e la socializzazione, l'Associazione può organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche. In occasione di particolari eventi o manifestazioni, l'Associazione può somministrare alimenti e bevande soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono in base a quanto stabilito dall'articolo 70 del D.lgs 117/2017.

Ogni altra attività di interesse generale che possa concorrere al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente (art. 6 del D.Lgs. 117/2017), anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generali, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione nel perseguimento del suo oggetto può:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- acquistare beni mobili e immobili;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari,
- la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
- stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo;
- promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con autismo e loro familiari;



- promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;
- assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;

Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:

Per raggiungere le finalità di cui al presente articolo l'Associazione, potrà esercitare anche altre attività, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi.

Attività di raccolta fondi: Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 5 – I Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti, nuovi soci, nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di:

- a) Partecipare alle Assemblee;
- b) Votare direttamente, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti nel libro degli associati;
- c) Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno due anni nel libro degli associati;
- d) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali.
- j) Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- k) Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti durante l'anno sociale in corso;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti; - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Assemblea dei soci;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 –Volontari, Dipendenti e Sostenitori

- Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e

con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017,

sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere;

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal vicepresidente, in sua assenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno, due volte l'anno; L'Assemblea è convocata inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno;

- quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera



raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) Determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- b) Approva il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo; r) Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- s) Nomina e revoca il direttore Artistico
- t) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- u) Delibera sull'esclusione degli associati;
- v) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- w) Fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- x) Approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- y) Approva il bilancio preventivo ove previsto;
- z) Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di

spesa degli organi sociali e degli associati;

- a) Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- b) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria:
- c) Delibera le modifiche dello statuto;
- d) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- e) Nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato non può farsi rappresentare, Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 1 (UNO).

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

E' consentita ai soci che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenze, teleconferenze, ecc.) a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione. Sia consentito inoltre agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti



fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a sette. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Per i consiglieri che sono impossibilitati a presenziare vale quanto previsto nel precedente articolo all'ultimo comma.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione in Assemblea;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione

contabile dell'Associazione;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Le variazioni di durata delle cariche sociali devono essere approvate in Assemblea.

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali,



da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dal art. 13 o, ricorrendo i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. 25 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane

sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Roberto Scutro

Giuseppe Veleno

Loredana Seggi

Iluma Elena Rosaura

Foto Alina Leone

Lucrezia Peluso

Toma Catalin Daniel



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Palmi

Registrato il 27-5-2026 Serie 3
N° 425 Esatti euro ✓

IL FUNZIONARIO
Aidecamiera Daniela Audino





Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Pizzo
Pizzo, 10/11/2011
Firma e timbro